

N. R.G. 34931/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34931/2021 promossa da:

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (C.F. 09320520969), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] come da procura in atti, elettivamente domiciliata in CORSO [REDACTED] 19 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]

RICORRENTE

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (C.F. 97139590588), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato ex lege in Via Freguglia 1 20100 MILANO

RESISTENTE

Oggetto: Impugnativa di provvedimento del Garante Privacy ex art. 10 d. lgs 150/2011

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso tempestivamente depositato in data 11.8.2021 Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito: ATS) ha impugnato innanzi a questa A.G. l'ordinanza – ingiunzione di pagamento emessa dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (di seguito: Garante ovvero Autorità) n. 268 del 13.05.2021 e notificata in data 20.7.2021, per avere l'ATS implementato il sistema di tracciamento epidemiologico “Milano – COR” in violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e f) e par. 2, 13, 25, 32 e 35 del Reg. UE 2016/679 (di seguito: Regolamento). ATS ha chiesto l'annullamento della ordinanza in esame e la conseguente revoca della sanzione amministrativa pecuniaria comminata nella misura di euro 80.000 e delle relative sanzioni accessorie. In via subordinata, ha chiesto la riduzione della misura della sanzione amministrativa così irrogata.

La ricorrente ha lamentato l'erroneità della decisione per le seguenti ragioni.

In via preliminare, ha allegato il difetto di legittimazione del Garante per la protezione dei dati personali ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche autorità, quali ATS e il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Nel merito, ha dedotto l'insussistenza delle violazioni contestate. Segnatamente, ha rilevato che il portale “Milano – COR” non consentiva di apprendere lo stato di positività degli utenti, se non tramite un'operazione logica articolata. Ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per effettuare la valutazione di impatto ex art. 35 del Regolamento e di avere predisposto un'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento; ha evidenziato la possibilità di omettere o rendere l'informativa in forma semplificata alla luce dell'art. 17 bis del D.L. 18/2020. Ha rilevato, inoltre, la carenza di pregiudizio in capo agli interessati.

Ha allegato, in ogni caso, che le eventuali violazioni sarebbero assistite dallo stato di necessità ex art. 59 c.p. nonché ex art. 4 della L. 689/1981 o, comunque, sarebbero state realizzate per causa di forza maggiore, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ha infine lamentato la violazione dell'art. 83 del Regolamento per mancata e/o erronea applicazione dei criteri per l'accertamento dell'illecito e per la determinazione dell'ammontare della sanzione.

Il Garante si è costituito con l'ausilio della Avvocatura dello Stato contestando la ricostruzione avversaria; ha affermato la sussistenza della legittimazione del Garante all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di pubbliche autorità come si evincere, in particolare, dall'art. 166 comma 4 del D.lgs. 196/2003 (di seguito anche: “Codice” ovvero “Codice privacy”).

In merito alla allegata violazione dell'art. 83 del Regolamento, ha rilevato che il Garante ha adeguatamente motivato il processo logico attraverso il quale ha determinato la gravità dei fatti commessi, tali da giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria evidenziando quindi l'eshaustività della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Ha ribadito la sussistenza delle violazioni contestate. In particolare, ha allegato che chiunque avrebbe potuto agevolmente prendere conoscenza del pregresso o attuale stato di positività degli utenti del portale attraverso dati facilmente ricavabili dall'esterno. Ha rilevato la necessità, nella specie, di effettuare la valutazione di cui all'art. 35 del Regolamento nonché il difetto di esauritiva informativa e l'inapplicabilità dell'art. 17-bis del D.L. 18/2020.

Ha evidenziato l'esistenza di un pregiudizio in capo agli utenti del portale, rilevando che in data 2 novembre 2020 si sarebbero verificati 47.000 accessi al sistema, tutti provenienti da un medesimo indirizzo IP.

Ha, inoltre, dedotto l'insussistenza, nella specie, dello stato di necessità, rilevando che esso non può, nel caso di specie, essere costituito dallo stato di emergenza epidemiologica.



La causa, all'esito della prima udienza tenutasi in data 2.2.2022 in cui è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento, è stata rinviata per la discussione e contestuale lettura del dispositivo all'udienza 5.4.2022, udienza poi differita al 12.5.2022 con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie conclusive. In tale udienza, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come rispettivi atti introduttivi ed il Tribunale ha dato lettura e depositato il dispositivo alle parti presenti.

L'opposizione va integralmente rigettata per le ragioni che seguono.

Data la pluralità di questioni da affrontare, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.

Sulla legittimazione del Garante per la protezione dei dati personali ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche autorità

La questione preliminare sollevata dal ricorrente è destituita di fondamento. Va, infatti, rilevato, che, nel nostro ordinamento, il Garante per la protezione dei dati personali è legittimato ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di autorità pubbliche.

Per quanto concerne il quadro normativo in materia si rileva quanto segue.

Il considerando n. 150 al Reg. 2016/679 (di seguito, anche "Regolamento") dispone che *"dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie"*. L'art. 83 comma 7 del Regolamento dispone, inoltre, che: *"Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro"*.

Deve dunque ritenersi che alla luce dell'art. 83 comma 7 cit. sia in facoltà degli Stati membri prevedere norme che precisino l'an e il quantum delle sanzioni amministrative pecuniarie avverso soggetti con qualifiche pubblicistiche. In tal senso depono inequivocabilmente il dettato normativo dell'art. 83 cit. nella parte in cui fa ricorso al verbo "può", lasciando agli Stati membri ampia discrezionalità in materia.

Per tale ragione, alla luce della legislazione europea, si esclude che il legislatore italiano avrebbe dovuto necessariamente prevedere, in via espressa, la legittimazione in discorso.

L'assunto non è sconfessato né dalle Linee guida n. 253/2017 del EDPB, né dal parere della Commissione europea nel parere allegato al ricorso (doc. 9).

Per quanto concerne il parere allegato, la Commissione ivi si limita a ribadire quanto disposto dal considerando n. 150 al Regolamento 2016/679: vale a dire che non osta al diritto dell'Unione europea una eventuale disposizione nazionale che precluda alle autorità di controllo di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di enti pubblici. Venendo alle linee guida n. 253/2017 del EDPB, deve osservarsi che anch'esse non hanno alcuna portata innovativa nella materia in questione. Esse si limitano, tuttavia, a ribadire quanto prescritto dal Regolamento in merito alla discrezionalità degli Stati membri sul potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali.

Deve dunque concludersi che nel panorama europeo viga la regola generale della sussistenza del potere del Garante di emanare sanzioni pecuniarie avverso gli enti pubblici, ferma restando diversa determinazione degli Stati membri.

In ogni caso, venendo all'ordinamento interno, il legislatore nazionale ha inequivocabilmente conferito al Garante tale potere. Ciò si evince, dall'art. 166 comma 4 del Codice privacy. Tale disposizione concerne la fase di avvio del procedimento finalizzato all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e



Sulla vincolatività delle linee guida emanata dal Comitato europeo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quest'ultime costituiscono un valido ausilio interpretativo nell'interpretazione dell'art. 35 in questione. Infatti, il Regolamento (artt. 68 e 70) assegna al Comitato la funzione di garantire l'uniforme applicazione del Regolamento stesso.

La validità delle linee guida non può neppure essere scalfita dal contesto emergenziale, come sostenuto dal ricorrente. Deve infatti evidenziarsi che, nella parte quivi presa in considerazione, esse si limitano a specificare il significato delle espressioni usate dal legislatore comunitario nel Regolamento. Non si vede come la cogenza di quest'ultimo possa essere messa in discussione in nome di non meglio precisate necessità emergenziali.

Tanto premesso, vista la constatata necessità, nella specie, di effettuare la valutazione preliminare di cui all'art. 35 del Regolamento, i restanti rilievi del ricorrente sul punto devono ritenersi assorbiti.

Nella specie, risulta che la valutazione di impatto rispetto al trattamento effettuato dall'ATS in occasione dell'attivazione del portale "Milano – COR" sia stata redatta solo in data 9 novembre 2020 (doc. 4 allegato al ricorso) e, quindi, successivamente alla data di implementazione della piattaforma (avvenuta pacificamente in data 18.10.2020) e in spregio a quanto richiesto dall'art. 35 cit. che impone una valutazione preliminare al trattamento. Pertanto, come correttamente rilevato dal Garante nel provvedimento opposto, l'ATS, vista la constatata omissione, ha violato il principio di responsabilizzazione delineato all'art. 5, par. 2 del Regolamento nonché il dovere prescritto all'art. 35 del Regolamento.

Contesto di eccezionale emergenza epidemiologica da COVID-19. Esclusione della responsabilità per la sussistenza dello stato di necessità/forza maggiore

Vista l'allegazione di parte ricorrente, occorre valutare se, nella specie, le violazioni commesse dal ricorrente possano essere assistite dalla causa di giustificazione dello stato di necessità.

Giova premettere che, nell'ambito della disciplina in materia di dati personali, non si rinviene una specifica norma dedicata all'esimente dello stato di necessità.

Tuttavia, deve rilevarsi che le sanzioni irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali sono sanzioni di natura amministrativa. Per tale ragione, sono sottoposte al regime normativo delineato dalla L. 689/1981.

A sostegno di tale assunto si rileva quanto prescritto dall'art. 83 del Reg. 2016/679 che legittima l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ad irrogare sanzioni a seguito di riscontrati illeciti trattamenti dei dati personali. Infatti, l'art. 83 del Reg. 2016/679 è rubricato "*Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie*" e, nel testo della disposizione in questione, le sanzioni irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali vengono espressamente e inequivocabilmente qualificate quali sanzioni amministrative.

Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità ha proclamato la natura amministrativa delle sanzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali e qualificato il relativo procedimento di opposizione alle stesse quale "*procedimento di opposizione a sanzioni amministrative*" (in tal senso, Cass. 32411/2021, Cass. 17143/2016 nonché Sent. T. Milano n. 2562/2020).

Ne deriva che, nel caso in questione, potrà astrattamente applicarsi l'art. 4 della L. 689/1981 in tema di cause di esclusione della responsabilità nell'ambito delle sanzioni amministrative.

Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui in questa sede si intende prestare adesione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 della L. 689/1981, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il medesimo istituto nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. (Sul punto, *ex*



multis, Cass., n. 5710 del 1985; Cass., n.3961 del 1989; Cass., n. 5866 del 1993, Cass. n. 5877 del 2004, Cass. civ. n. 14286 del 2010).

Ed ancora: *“L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile”* (cfr. Cass. civ. 18099 del 2005, Cass. civ. n. 17479 del 2005).

Occorre evidenziare che l'art. 54 c.p. prescrive la non punibilità del fatto commesso in stato di necessità al ricorrere di specifici requisiti. Segnatamente, per ciò che *quivi* maggiormente rileva, affinché la violazione possa ritenersi scriminata, l'agente deve averla commessa per esservi stato *“costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona”*, *“pericolo non evitabile”* se non attraverso la commissione del fatto vietato dall'ordinamento e *“non volontariamente causato”*.

Il pericolo è attuale quando possa prodursi, in un futuro più o meno prossimo, un danno. Pertanto, colui che agisce in stato di necessità scongiura o agisce nella convinzione di scongiurare il prodursi di un danno altrimenti certo (secondo il modello cd. *“dell'ora o mai più”*).

Per quanto concerne il giudizio di inevitabilità del pericolo, si osserva che lo stato di necessità possa essere invocato unicamente quando la violazione costituisca unico mezzo per neutralizzare il pericolo stesso.

Venendo alla locuzione *“grave danno alla persona”*, essa si riferisce a danni afferenti beni di natura personale come la vita e l'integrità fisica.

Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di giustificazione dello stato di necessità non attiene all'imputazione soggettiva ma incide sulla stessa illiceità del fatto. Invero, la condotta assistita da causa di giustificazione, sebbene possa apparire *prima facie* illecita, a ben guardare, non si rivela tale alla luce di una valutazione complessiva dell'ordinamento e, pertanto, si rivela non anti giuridica.

Tanto premesso, si evidenzia che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti applicativi dello stato di necessità. In particolare, difetta il requisito della inevitabilità del pericolo.

Si osserva, infatti, che, nella specie, il pericolo derivante dal difetto di monitoraggio dei cd. casi COVID-19 corso dalla popolazione dell'area metropolitana milanese poteva essere evitato facendo ricorso all'ordinaria diligenza. Ne deriva che ATS non è stata posta innanzi all'alternativa tra commettere gli illeciti ovvero salvaguardare la salute dei soggetti residenti nell'area di sua competenza. Invero, il pericolo per la salute della popolazione dell'area metropolitana milanese sarebbe stato evitato laddove ATS si fosse adoperata in tempo utile alla predisposizione di un sistema di tracciamento adeguato ai volumi della popolazione stessa. Tale condotta era, nella specie, esigibile per due ordini di ragioni.

In primis si osserva che, sebbene nel periodo interessato dalle violazioni, si è assistito ad una recrudescenza del quadro epidemiologico e ad un aumento dei contagi, resta il fatto che l'Azienda non ha dovuto in quel periodo fronteggiare improvvisamente l'emergere della pandemia. E' invero fatto notorio che nell'ottobre 2020 (data di implementazione del portale Milano – COR) il Paese era nel pieno dell'emergenza sanitaria e aveva già potuto sperimentare le problematiche inerenti alla cd. *“prima ondata”* pandemica, ivi incluse quelle relative al difetto di tracciamento.

D'altronde, come afferma lo stesso ricorrente, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria già in data 31 gennaio 2020 (e, pertanto, nove mesi prima dell'attivazione del portale).

Anche a voler ritenere che la cd. seconda ondata sia emersa improvvisamente e inaspettatamente nel periodo interessato dalla violazione, va, comunque, osservato che ATS della Città metropolitana milanese gode di un'organizzazione complessa e dispone di risorse adeguate a predisporre sistemi



informativi dotati della sicurezza che è ragionevole attendersi da una azienda sanitaria delle sue dimensioni. Inoltre, l'Agenzia, proprio in ragione delle risorse di cui può godere, sarebbe stata altresì in grado di predisporre in breve tempo un'adeguata informativa, nonché la valutazione di impatto richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

Ciò è incontrovertibilmente dimostrato dal fatto che l'Agenzia, a seguito dell'avvertimento del Garante, è riuscita a conformarsi agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa in materia in poco tempo. Ciò, infatti, emerge dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente: *“Come illustrato nella nota trasmessa il 10 novembre 2020, non appena ricevuta la prima comunicazione dell'Autorità Garante, ATS realizzava una “terza chiave” di autenticazione per l'accesso al portale”*. Emerge inoltre dal fatto che in data 9 novembre 2020 (pochi giorni dopo la segnalazione del Garante) l'Agenzia ha proceduto ad effettuare una valutazione di impatto conformandosi al Regolamento e a predisporre altresì un'adeguata informativa relativa al trattamento svolto nell'ambito del Portale Milano - COR.

Deve dunque concludersi che, una volta verificatasi l'incapacità di ATS di gestire il tracciamento mediante *call-center*, l'Azienda avrebbe dovuto e potuto predisporre il portale web di tracciamento e, contestualmente, adoperarsi per implementare entro la data di attivazione del servizio (e non successivamente) adeguate misure di sicurezza nonché effettuare la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento e predisporre un'esauriva informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Si osserva, in particolare, che la mancata adozione del sistema di accesso al portale basato sulla terza chiave è avvenuta unicamente a causa di un problema tecnico imputabile alla sfera organizzativa dell'ATS. Come dichiarato dallo stesso ricorrente, infatti, l'Agenzia, visto l'acuirsi della situazione epidemiologica, ha consciamente proceduto all'attivazione del servizio Milano - COR nonostante il difetto di adeguate misure di sicurezza dei dati personali trattati. Infatti, prima dell'attivazione in parola, ha formulato istanza ad ARIA SpA (Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti in Regione Lombardia) volta ad ottenere il codice della tessera sanitaria nazionale per tutti gli assistiti, al fine di utilizzarne le ultime otto cifre come chiave terza. Tuttavia, tale richiesta non è stata evasa da parte di ARIA per problemi tecnici (sul punto si v. pagg. 8 e 9 del Ricorso).

Ciò è inoltre dimostrato dal contenuto della e-mail di cui al documento 7 allegato alla comparsa di costituzione. Ivi è palese il tentativo dell'Agenzia di immettere un sistema di chiave terza a sei giorni dall'attivazione del portale. Tentativo anche questo vano verosimilmente a causa di evidenti difficoltà tecniche sempre imputabili alla sfera organizzativa dell'ATS stessa.

Inoltre, per ragioni analoghe a quelle evidenziate con riguardo alla insussistenza dello stato di necessità, nella specie, deve ritenersi che le violazioni non sono state poste in essere per causa di forza maggiore, come sostiene il ricorrente. Infatti, per causa di forza maggiore si intende *“una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile nonostante l'adozione di tutte le precauzioni del caso”* (Cass. civ. Sez. V Ord., 17/11/2021, n. 34865).

Si sono già dedotte le motivazioni per le quali, viste le circostanze del caso concreto, si ritiene che la pandemia non abbia costituito circostanza imprevedibile tanto da non rendere esigibile una condotta conforme ai precetti previsti dal Regolamento. Inoltre, visti i tempi di insorgenza della pandemia da Covid-19, si ritiene che nell'ottobre 2020 l'ATS avrebbe dovuto e potuto predisporre maggiori precauzioni per garantire un sistema di tracciamento idoneo ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

In ultimo, occorre evidenziare che, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il sacrificio del diritto alla riservatezza degli interessati non può essere imposto all'esito di un bilanciamento tra interessi in conflitto operato dal titolare del trattamento. Un eventuale sacrificio in tal senso deve



Il rilievo operato dall'Agente ricorrente deriva da quanto statuito nell'ordinanza del 4/02/2022 emessa da questo Tribunale. Deve rilevarsi che in quella sede la nozione di bilancio è stata adoperata sulla scorta di quanto dedotto dal ricorrente in sede di presentazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e ai meri fini della valutazione dei presupposti dell'accoglimento dell'istanza stessa.

Deve, in ogni caso, evidenziarsi che i rilievi svolti dal ricorrente sul tema in questione, non spiegano alcun rilievo nel merito dell'opposizione dell'ordinanza – ingiunzione che ci occupa. Infatti, il Garante, nel provvedimento impugnato, non ha parametrato la sanzione avendo riguardo al bilancio o al fatturato dell'ATS.

Sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Alla luce del tenore del provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali si rileva che esso è sorretto da articolata ed esaustiva motivazione conformemente a quanto prescritto dall'art. 18 comma 2 della L. 689/1981 così come richiamato dall'art. 166 comma 7 del D.lgs. 196/2003.

Infatti, sulla scorta di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, tra i quali rientrano incontrovertibilmente i provvedimenti sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali, sono compiutamente motivati laddove contengano elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 - Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898 - Cass. civ. sez. I 3/7/1998 n. 6529).

Sulla doglianza del ricorrente relativa alla mancata valutazione delle deduzioni difensive di ATS si osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede si intende prestare adesione, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione consistenti nel fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa (Cass. Civ. Sez. I n. 5884 del 01/07/1997). Nello stesso senso, si registra un orientamento invero consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, [Cass. civ. n. 519/05](#)) in base al quale il giudizio di opposizione si apre un giudizio a cognizione piena, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto della violazione; pertanto, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'opponente, formulate in sede amministrativa.

Facendo applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità si osserva che, nella specie, il Garante, nel provvedimento opposto, ha compiutamente riportato le norme violate e le ragioni di fatto a sostegno delle violazioni contestate.

Questo Tribunale ha infatti potuto seguire l'iter logico – giuridico seguito dall'autorità Garante e, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quest'ultimo è stato in grado di articolare ampie censure al provvedimento stesso, come d'altronde dimostrato dalla complessità del ricorso introduttivo. Inoltre, alla luce della giurisprudenza *supra* richiamata, resta privo di pregio il rilievo della mancata valutazione delle deduzioni difensive svolte dall'odierno ricorrente in sede di procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Deve infatti rilevarsi che, in questa sede, questo Tribunale ha avuto pieno accesso al fatto e ha potuto valutare le allegazioni difensive dell'Agente. Tale ultima doglianza non può pertanto costituire ragione di annullamento del provvedimento opposto.

Per tutte queste ragioni, il provvedimento opposto non è annullabile ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L. 689/1981 nonché dell'art. 166 comma 7 del D.lgs. 196/2003 essendo sorretto da adeguata ed esaustiva motivazione.



In definitiva l'opposizione va respinta e il provvedimento del Garante confermato.

Le spese del giudizio

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della causa, dell'attività difensiva posta in essere e dei parametri tabellari ex DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza di sattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge il ricorso proposto da ATS della Città Metropolitana di Milano avverso il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 268 del 13.5.2021;
- 2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 8.250,00 per compensi oltre accessori di legge;
- 3) Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Dispositivo letto alle parti presenti in udienza
Milano, 12 maggio 2022

Il Giudice
dott. Valentina Boroni

